

## PSR Calabria 2014/2020

### Faq

(Frequently Asked Questions)

#### M4 Intervento 4.1.1-4.1.3

##### 4.1.1 “Investimenti nelle aziende agricole”

##### 4.1.3 “Investimenti per la gestione della risorsa idrica da parte delle aziende agricole”

Publicazione del 8/04/2021

#### Faq Intervento 4.1.1

**D:** Sono permessi i lavori in economia? Se sì, in che percentuale?

1

**R:** Le spese che rientrano nei costi standard sono comprensive di eventuali contributi in natura. I contributi in natura possono essere ammissibili, per un importo massimo corrispondente alla quota di cofinanziamento privato del progetto, con riferimento alle voci di spesa rendicontate a costi reali, ove pertinente, se vengono rispettate tutte le condizioni previste dall'art. 69 (1) del Regolamento 1305/2013 e riportate nella sezione 8.1 del PSR nonché osservate puntualmente le Linee Guida del Dipartimento di cui al DDG n. 4296/2019.

2

**D:**

1. Come prerequisito per accedere al bando, le aree eleggibili devono essere localizzate all'interno delle aree della Carta delle aree a vocazione agrumicola della Regione Calabria, ed in particolar modo il bando indica che “ciascuna delle particelle oggetto di investimento deve essere localizzata, totalmente o parzialmente, all'interno dell'area vocata all'agrumicoltura per come contrassegnata nella Carta”. Pertanto se un'azienda che presenta un appezzamento composto da un unico corpo, in cui rientra una piccola parte della superficie nelle aree a vocazione agrumicola della Regione Calabria, ed in particolar modo essendo l'appezzamento frazionato solo dal punto di vista catastale, ciò cosa vuol dire? Si può accedere a finanziamento solo sulle particelle che almeno una parte rientrano in tale perimetrazione? Se l'azienda effettua un accorpamento in unica particella di tutto l'appezzamento, in tal caso è eleggibile?
2. Quando bisogna indicare che l'azienda presentava negli ultimi 10 anni una superficie agrumicola desumibile dal fascicolo aziendale, quale documentazione bisogna presentare per poter procedere alla verifica di tale condizione? Oppure saranno gli uffici regionali a verificare la condizione tramite il loro accesso al fascicolo aziendale?
3. Per le nuove varietà arance pigmentate cosa si intende? La varietà moro nucellare e tarocco ippolito?

	<p><b>R:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Si conferma che, ai fini dell'ammissibilità al sostegno, la particella catastale nella quale si intende realizzare l'investimento deve essere almeno parzialmente compresa nell'area vocata all'agrumicoltura. Non sono ammissibili investimenti localizzati in particelle catastali che non rispettano questa condizione.</li> <li>2. La presenza di un agrumeto estirpato nei 10 anni precedenti alla domanda deve essere comprovata attraverso lo storico delle particelle desumibile dal pertinente fascicolo aziendale o dai pertinenti fascicoli aziendali. La Regione effettuerà le proprie verifiche a partire dalla documentazione presentata dal richiedente.</li> <li>3. Le varietà citate rientrano tra quelle ammissibili al bando.</li> </ol>
<p><b>3</b></p>	<p><b>D:</b> Come prerequisito per accedere al bando, le aree eleggibili devono essere localizzate all'interno delle aree della Carta delle aree a vocazione agrumicola della Regione Calabria, ed in particolar modo il bando indica che "ciascuna delle particelle oggetto di investimento deve essere localizzata, totalmente o parzialmente, all'interno dell'area vocata all'agrumicoltura per come contrassegnata nella Carta". Se quota parte della particella rientra nell'area indicata dalla Carta a vocazione agrumicola della Regione Calabria, ma su tale quota parte non vi è l'agrumeto che si trova affianco, e quindi non rientra direttamente nell'area, ma solo la propria particella, tale agrumeto può considerarsi area eleggibile ad investimento?</p> <p><b>R:</b> Sì.</p>
<p><b>4</b></p>	<p><b>D:</b> È ammissibile, per le regole del bando, la scelta di piantare una varietà precoce di Navel (es. Fukumoto L7)?</p> <p><b>R:</b> Tenuto conto che l'obiettivo del bando è quello di consentire alle aziende agrumicole di cogliere nuove opportunità commerciali e di aumentare la redditività, la citata varietà precoce di Navel è da considerarsi ammissibile al sostegno.</p>
<p><b>5</b></p>	<p><b>D:</b> È possibile attivare solo l'azione B (nuovi impianti di agrumi), su una superficie investita a pescheto da più di 12 anni, senza attivare l'azione A sulla rimanente superficie aziendale circa ha 30.00.00 già investita ad agrumi?</p> <p><b>R:</b> Sì. Si specifica, comunque, che il bando consente a ciascun richiedente di attivare una sola tra le due azioni.</p>
<p><b>6</b></p>	<p><b>D:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. È possibile effettuare estirpazione per riconversione varietale su particelle presenti in un comune della provincia di Catanzaro e reimpiantare in un comune della provincia di Reggio Calabria?</li> <li>2. È possibile effettuare estirpazione per riconversione varietale su una particelle e reimpiantare in una diversa particella sullo stesso foglio Catastale o foglio limitrofo?</li> <li>3. È possibile estirpare per riconversione varietale e reimpiantare in una particella a Vincolo PAI?</li> </ol> <p><b>R:</b> Premesso che il presente bando non finanzia costi di estirpazione, gli interventi di reimpianto menzionati nella domanda saranno considerati come investimenti di riconversione varietale (Azione A) se effettuati su superfici già coltivate ad agrumi oppure sulle quali un preesistente impianto di agrumi è stato estirpato negli ultimi 10 anni; saranno, invece, considerati come investimenti per nuovi impianti di agrumi (Azione B) se effettuati su superfici agricole non coltivate ad agrumi.</p> <p>Il bando non prevede specifiche condizioni di ammissibilità o di esclusione collegate al PAI. Tuttavia, sono fatti salvi eventuali obblighi o divieti stabiliti da altre norme applicabili.</p>

7	<p><b>D:</b> Nell'ambito di una stessa azienda, si può espiantare su un appezzamento ed impiantare su un altro, ad esso limitrofo, di uguale superficie ma non agrumetato negli ultimi dieci anni?</p> <p><b>R:</b> Premesso che il presente bando non finanzia costi di estirpazione, gli interventi di reimpianto menzionati nella domanda saranno considerati come investimenti di riconversione varietale (Azione A) se effettuati su superfici già coltivate ad agrumi oppure sulle quali un preesistente impianto di agrumi è stato estirpato negli ultimi 10 anni; saranno, invece, considerati investimenti per nuovi impianti di agrumi (Azione B) se effettuati su superfici agricole non coltivate ad agrumi.</p>
8	<p><b>D:</b> Su un terreno di 2.15ha si ha intenzione di realizzare un nuovo impianto di agrumi e impiegare un 10% di tale terreno per realizzare un impianto di ulivi frangivento, come si è già fatto su altri impianti di agrumi in possesso dell'azienda. In questo caso per i costi standard - relativi al bando- si deve calcolare l'intera superficie del terreno o la differenza con la superficie impiegata per gli ulivi? (2.15ha o 1.93ha?).</p> <p><b>R:</b> Nella fattispecie descritta, l'ammissibilità al sostegno del bando riguarda la sola superficie interessata dall'impianto di agrumi mentre le spese relative agli ulivi restano a totale carico del beneficiario. Di conseguenza, l'indicazione della classe di superficie e della superficie oggetto di investimento – ed il relativo calcolo del costo standard - deve essere effettuata sulla base della sola superficie interessata dall'agrumeto.</p>
9	<p><b>D:</b> Se una particella interessata totalmente ad agrumi di Ha 06.00.00 ricade per Ha 04.00.00 all'interno delle aree vocate all'agrumicoltura e per Ha 02.00.00 all'esterno, il sostegno è riconosciuto per l'intera superficie (Ha 06.00.00) oppure soltanto per la parte ricadente all'interno (Ha 04.00.00)?</p> <p><b>R:</b> Ai fini dell'ammissibilità al sostegno del bando, ciascuna delle particelle oggetto di investimento deve essere localizzata, totalmente o parzialmente, all'interno dell'area vocata all'agrumicoltura per come contrassegnata nella pertinente Carta regionale. Nella fattispecie descritta, quindi, è ammissibile l'intera superficie della particella.</p>
10	<p><b>D:</b> È possibile applicare ad un agrumeto un sesto diverso da quelli previsti nella tabella al par. 8 delle disposizioni attuative (ad es. un agrumeto a intensivo con sesto diverso da 4X3,5 o 5X2,5)? Il numero di piante deve essere preso in considerazione per calcolare il costo standard?</p>

**R:** È possibile utilizzare esclusivamente i sestri associati a ciascuna tipologia di agrumeto, per come definiti nella tabella del par. 8 delle disposizioni attuative. Infatti, nella tabella 3.4.2 del Piano di sviluppo aziendale, è possibile scegliere solo tra le tipologie di impianto elencate nel menu a tendina.

Per l'impianto di un agrumeto, il numero di piante indicato nella tabella delle disposizioni attuative rappresenta la mera proiezione di ciascun sesto su una superficie di un ettaro. I costi standard non tengono conto del numero di piante ma dell'estensione della superficie oggetto di investimento e della pertinente classe di superficie.

Per questo motivo, il richiedente dovrà preliminarmente indicare la classe di superficie. Troverà, quindi, nella tabella al par. 8 delle disposizioni attuative, il costo standard/ha che corrisponde alla tipologia di impianto selezionata ed alla pertinente classe di superficie. Per calcolare la spesa ammissibile dovrà moltiplicare la superficie oggetto di investimento per il costo standard/ha appropriato.

Al contrario, in caso di reinnesto di agrumi, il costo standard è calcolato sulla base del numero di piante. Nella citata tabella 4.3.2 del Piano di sviluppo aziendale, se l'opzione scelta è "reinnesto di agrumi", è necessario indicare, al posto della superficie oggetto di investimento, il numero di piante da reinnestare.

11

**D:** Con riferimento alle soglie decrescenti del contributo previste al par. 11 delle disposizioni attuative, è necessario applicarle alla spesa richiesta in domanda di sostegno, così come esposta nel piano aziendale?

**R:** No, nella domanda di sostegno e nel piano di sviluppo aziendale deve essere esposto il 100% della spesa richiesta con il relativo contributo richiesto (45% o 55% della spesa richiesta, in base alla localizzazione). Il contributo concesso in esito alla fase istruttoria sarà, ove necessario, ridotto sulla base delle soglie riportate nelle disposizioni attuative.

### Faq Intervento 4.1.1- 4.1.3

12

**D:** In presenza di un impianto principale di clementina comune con sesto di impianto 5x5 con successiva interfila di varietà precoce con sesto d'impianto 5x2,5, è possibile, in riferimento al bando "azione A (interv. 4.1.1), riconvertire la sola interfila dei clementini precoci con limone, realizzando su di esso l'investimento previsto nella misura 4.1.3?

**R:** Sulla base della descrizione fornita, la superficie in oggetto risulta essere coltivata con interfila 5 e distanza sulla fila di 2,5 con alternanza, sulla fila, di clementina comune e clementina precoce. In tal caso, l'impianto di clementina precoce che si intende riconvertire avrebbe un sesto di 5x5 e sarebbe ammissibile al sostegno anche in combinazione con un impianto di irrigazione previsto dall'intervento 4.1.3. Il costo standard di riferimento per la riconversione varietale sarebbe, dunque, 5x5 e non 5x2,5.

	<p><b>D:</b> Le cartografie fornite dalla Regione Calabria sono raster in formato .TIFF. La sovrapposizione con le cartografie catastali in formato .shp è possibile con adeguati programmi GIS. Il risultato della sovrapposizione può essere reso solo con file in formato .gis in quanto non è possibile ottenere file esclusivamente .shp dalla combinazione di file .shp e TIFF. Tale formato di file può soddisfare la richiesta di geolocalizzazione cartografica in merito alla vocazionalità agrumicola della zona oggetto dell'intervento.</p>
13	<p><b>R:</b> Le cartografie fornite dalla Regione sono in formato .TIFF georiferito. Ai fini della verifica dell'ammissibilità della superficie rispetto alle aree a vocazione agrumicola, si chiede di effettuare la sovrapposizione dell'area di intervento (particelle catastali o parti di esse) con la cartografia tematica (carta regionale di attitudine all'agrumicoltura) e di produrre la relativa esportazione della mappa.</p> <p>Si chiede, inoltre, di fornire la mappa delle particelle catastali o parte di esse in formato vettoriale (*.shp) e georeferenziate nel sistema di riferimento cartografico WGS 84 proiezioni UTM fuso 33 N.</p>
14	<p><b>D:</b> Nell'informativa relativa al trattamento dei dati personali (allegato 7) va compilata solo la parte relativa alla manifestazione di consenso dati personali contenente le generalità della ditta partecipante al bando? Oppure vanno compilate anche le parti in bianco dell'informativa?</p> <p><b>R:</b> È necessario compilare la sezione relativa alla manifestazione di consenso al trattamento dei dati personali, completa di luogo, data e firma leggibile. Nelle altre sezioni dell'informativa si inseriscano, ove richiesto, i riferimenti al DDG n. 1656 del 22/02/2021, di pubblicazione dell'Avviso ed alla denominazione "Interventi 4.1.1 e 4.1.3 Agrumicoltura".</p>
<b>Faq Intervento 4.1.3</b>	
15	<p><b>D:</b> Un'azienda intende impiantare un agrumeto su di un seminativo irriguo che è potenzialmente tale, ma che non è stato mai irrigato. Tale superficie non è quindi dotata di sistema irriguo in quanto un seminativo, anche se irriguo, non ha in senso stretto un sistema irriguo, in questo caso il risparmio idrico come può essere dimostrato?</p> <p><b>R:</b> Condizione di ammissibilità degli impianti di irrigazione previsti nell'intervento 4.1.3 è che gli investimenti non comportino un aumento della superficie irrigata. Non è, quindi, ammissibile al sostegno del bando, l'attivazione dell'intervento 4.1.3 su superfici che non siano già dotate di sistema irriguo.</p>
16	<p><b>D:</b> Un pozzo provvisto di solo istanza completa di sanatoria inoltrata da oltre 1 anno, ma sprovvisto allo stato attuale di autorizzazione, può essere considerato come risorsa estrattiva idonea per l'ammissibilità alla misura 413?</p> <p><b>R:</b> Con riferimento alle procedure per l'autorizzazione al prelievo dell'acqua, si ricorda che le norme in vigore prevedevano la possibilità di sanare i prelievi abusivi facendone espressa richiesta entro il 31 dicembre 2007. Coloro che, invece, avessero prodotto richiesta di concessione in sanatoria successivamente a tale data sono tenuti a cessare l'utenza abusiva per tutto il periodo necessario alla definizione della pratica. In questi casi, quindi, la condizione di ammissibilità dell'intervento 4.1.3 riferita al possesso di autorizzazione al prelievo dell'acqua, non può considerarsi soddisfatta.</p>